

# Dividendi e partecipazioni

L'art. 11 del DL 38/2026 ha eliminato le previsioni che vincolavano l'esclusione dal reddito dei **dividendi** percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l'applicazione della *participation exemption* (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia **partecipativa minima del 5%** o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000 euro.

L'abrogazione decorre in modo retroattivo dal **1° gennaio 2026**, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Le norme ora abrogate dal decreto fiscale stabilivano, come si ricorderà, che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell'esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la **partecipazione** nell'emittente:

- fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.

Per le plusvalenze, l'ulteriore condizione della soglia di partecipazione avrebbe riguardato le azioni o quote acquisite dal 1° gennaio 2026; pertanto, le norme **abrogate retroattivamente** non avranno effetto sui soggetti che realizzano plusvalenze su partecipazioni nel 2026, tenuti a rendicontare la fiscalità delle cessioni solo nella dichiarazione da presentarsi nel 2027.

Analogo discorso vale per le disposizioni sui dividendi introdotte dalla L. 199/2025, le quali si dovevano applicare alle distribuzioni dell'utile e delle riserve **deliberate** a decorrere dal 1° gennaio 2026, in quanto i dividendi percepiti nel 2026 saranno rendicontati nel modello REDDITI 2027.

Più nell'immediato, **vengono meno** anche gli obblighi di **ricalcolo dell'acconto 2026** di cui all'art. 1 comma 54 della L. 199/2025, i quali prevedevano in sostanza la rideterminazione dell'imposta storica del 2025 ipotizzando, solo a questi specifici fini, che le disposizioni allora introdotte in tema di dividendi e plusvalenze fossero già in vigore: sotto questo profilo, quindi, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le ordinarie regole.

In realtà, se a un primo esame l'intervento del DL 38/2026 ha fatto sì che le disposizioni in materia della L. 199/2025 siano *tamquam non essent*, vi potrebbero essere specifici casi in cui esse hanno **già spiegato i propri effetti**: si tratta delle situazioni, disciplinate dall'art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, in cui è previsto il prelievo della ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società residenti negli **Stati membri dell'Unione europea** e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in relazione ai quali era stata prevista la verifica del requisito partecipativo del 5% (o del valore fiscale di 500.000 euro della partecipazione) in capo alla società italiana che opera in qualità di sostituto d'imposta.

Fermo restando che doveva trattarsi di distribuzioni di utili o riserve deliberate dal 1° gennaio 2026, è possibile che, in difetto del requisito partecipativo, una società residente abbia erogato alla propria socia Ue con partecipazioni "sotto soglia" un dividendo operando la ritenuta convenzionale (di regola il 15%) anziché quella dell'**1,20%**.

Posto che il DL 38/2026 non regola tali situazioni, una soluzione può essere trovata ricordando che le ritenute sui dividendi erogati dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 devono essere versate **entro il 16 aprile 2026** (artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97). Si potrebbe, conseguentemente, **restituire al socio** la differenza tra la

ritenuta convenzionale operata e quella ridotta dell'1,20% prevista per le società Ue/See, e procedere al versamento della ritenuta dell'1,20% entro il prossimo 16 aprile.

Ad esempio, per un dividendo di 100.000 euro corrisposto alla partecipante che detiene una quota del 4%, l'importo netto pagato è pari a **85.000 euro**, ipotizzando l'aliquota del 15%; la società italiana potrebbe quindi restituire alla partecipante 13.800 euro, pari alla differenza tra la ritenuta convenzionale applicata e la ritenuta di 1.200 euro prevista dal comma 3-ter dell'art. 27 del DPR 600/73, procedendo poi al versamento di quest'ultima.

Quanto alla **documentazione**, le condizioni sostanziali di legge (tipicamente, l'assoggettamento all'imposta sulle società del percipiente nel proprio Stato di residenza) risultano già dalla modulistica presentata alla società italiana ai fini del prelievo ridotto su base convenzionale (modello A), e la residenza del percipiente medesimo in uno Stato Ue/See idem.

Al fine di evitare qualsiasi tipo di contestazione (frequente in tali contesti) e di garantire la posizione della società italiana potrebbe, però, essere opportuna una **integrazione** di tale documentazione, al fine di formalizzare che, a seguito della sopravvenuta modifica normativa, il prelievo richiesto è quello di cui dall'art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 e che sussistono allo scopo i requisiti previsti dalla norma stessa.

(MF/ms)